

OGGETTO: SCUOLA ESTIVA PER STUDENTI ED INSEGNANTI DELLA ROYAL ACADEMY OF DANCE – STAGIONE ESTIVA 2017. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VAL DI NON SPORT GESTION. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FONDO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che da alcuni anni la Royal Academy of Dance s.r.l. di Trento promuove ed organizza, in collaborazione con il Comune di Fondo, l'A.P.T. Valle di Non ed altri soggetti locali, una scuola estiva di danza nel periodo di due/tre settimane a cavallo tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, con la partecipazione di oltre 500 allieve, una ventina di insegnanti, molti genitori e familiari accompagnatori, tutti alloggiati negli alberghi della zona;
- Che l'evento ha ampia rilevanza a livello nazionale ed internazionale visto il prestigio e la fama della Royal Academy of Dance s.r.l. nel settore del balletto e della danza classica, oltre a costituire una grande promozione sotto il profilo turistico e culturale e comportare una serie di altre manifestazioni collaterali di ulteriore richiamo;
- Che a far data dal 2006 tra il Comune di Fondo la Royal Academy of Dance s.r.l. di Trento, Azienda per il Turismo Val di Non, Val di Non Sport Gestione ed Alta Valle Viaggi è attiva una convenzione per l'organizzazione della scuola estiva di danza che coinvolge tutti i Comuni dell'Alta Val di Non;
- Che in base alla convenzione sopra richiamata la gestione dell'organizzazione è affidata alla Sport Gestione autorizzata anche ad incassare tutte le entrate e che a sostegno dei costi non coperti da contributo provinciale, il Comune di Fondo si era impegnato a contribuire, in parte, sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascun soggetto ogni anno per un importo di circa Euro 12.000,00;
- che in considerazione del coinvolgimento degli altri Comuni dell'Alta Val di Non interessati, a far data dal 2012 è stata attivata una convenzione tra i comuni dell'Alta Val di Non (Comuni di Amblar - Cavareno - Don - Fondo - Malosco - Romeno -Ruffrè-Mendola- Sarnonico), per la disciplina della "Scuola estiva per Studenti ed Insegnanti della Royal Accademy of Dance", con la quale i Comuni aderenti si sono impegnati a compartecipare alla spesa per un importo complessivo di Euro 12.000,00, di cui Euro 6.000,00 a carico del Comune di Fondo, riconoscendo inoltre allo stesso Comune di Fondo il compito di "Ente Capofila" al quale spetta trattenere i rapporti economici con l'Associazione ValdiNon SportGestion, soggetto organizzatore della manifestazione e con gli altri Comuni interessati;
- che in data 31 dicembre 2016 la convenzione tra le amministrazioni comunali sopra richiamate è scaduta e che per problemi organizzativi non è stato possibile provvedere al rinnovo, ma che in considerazione dell'importanza della manifestazione, ciascuno dei Comuni, con l'aggiunta anche del Comune di Dambel, sulla base della ripartizione in base alla popolazione residente e alle presenze turistiche alberghiere al 31 dicembre 2015, hanno accettato di garantire il sostegno finanziario dell'iniziativa per l'anno 2017, impegnandosi ad assumere ognuno la quota di propria competenza come di seguito indicato:

COMUNE/ENTE	IMPORTO
UNIONE DEI COMUNI ALTA ANAUNIA (Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)	4.720,52
Amblar Don	503,01
Dambel	252,23
Ruffrè - Mendola	524,24
Totali	6.000,00

e che sulla base degli impegni assunti negli anni precedenti il **Comune di Fondo** si impegna per una somma massima di Euro **7.000,00**;

Preso atto, che l'organizzazione della Scuola estiva è fissata dal 2 luglio 2017 al 16 luglio 2017;

Constatato, che è stato individuato nell'Associazione ValdiNon SportGestion, il soggetto preposto a tenere e mantenere i contatti con la Royal Academy of Dance S.r.l., ed assumere l'intera gestione della manifestazione;

Vista ora, la richiesta dell'Associazione ValdiNon SportGestion di data 29.06.2017, pervenuta al Comune di Fondo in data 29.06.2017 prot. n. 4541, che evidenzia i seguenti costi per la gestione della Scuola Estiva 2017 e precisamente:

- Allestimento sale	Euro 7.000,00
- Affitto Sale (Palanaunia, Graziadei Mobili, Mastria, Cassa Rurarle, Hotel Lady Maria)	Euro 5.000,00;
- Servizio di pulizia apertura e chiusura studi	Euro 4.000,00;

Per un totale di Euro 16.000,00, oltre gli oneri I.V.A., che non costituiscono un costo per l'Associazione e pertanto non possono considerati spesa da riconoscere;

Ritenuto quindi, assumere l'impegno di spesa della quota a carico del Comune di Fondo dell'importo di Euro 7.000,00 quale importo massimo del contributo da riconoscere all'Associazione ValdiNon SportGestion, salvo sua rideterminazione qualora i costi sostenuti fossero inferiori a quelli sopra evidenziati, precisando fin d'ora che, qualora si verificassero altre ed ulteriori spese non sarà liquidato un contributo superiore all'importo di Euro 7.000,00;

Ritenuto di rimandare la liquidazione del contributo e la sua eventuale rideterminazione ad avvenuta presentazione della rendicontazione della manifestazione;

Accertata la disponibilità al capitolo 4371.00 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Preso atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 40 di data 3 aprile 2017, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2017 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2017, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che, l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, n. 11 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 giugno 2015;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare, per quanto meglio esposto nelle premesse, in **Euro 7.000,00** la quota del contributo massimo a carico del Comune di Fondo da riconoscere a favore dell'Associazione ValdiNon SportGestion, con sede in Fondo – P.zza San Giovanni, per l'organizzazione della Scuola Estiva estate 2017.
2. Di rinviare la liquidazione ad avvenuta presentazione della rendicontazione della manifestazione, dando atto, che nell'occasione si potrà provvedere alla rideterminazione del contributo stesso qualora i costi sostenuti fossero inferiori a quelli in premessa evidenziati, precisando fin d'ora che se fossero riportate altre ed ulteriori spese non sarà comunque liquidato un contributo superiore all'importo di Euro 7.000,00
3. Di inviare copia della presente deliberazione alla ValdiNon SportGestion di Fondo, all'Unione dei Comuni dall'Alta Anaunia, ai Comuni di Amblar-Don, Dambel e Ruffrè Mendola per l'assunzione del provvedimento di assunzione di impegno di spesa della quota di contributo di propria competenza.
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017.
5. Di rilevare che, la spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro **7.000,00** trova imputazione al capitolo 4371 del bilancio del corrente esercizio finanziario, dando atto, che la spesa è finanziata con fondi propri.
6. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R.

15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di assumere l'impegno di spesa visto l'approssimarsi dell'avvio della gestione.

7. Di dare atto che il contributo di cui al precedente punto n. 1 rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione alla sezione – Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Fondo – rientrando la fattispecie in quelle previste dall'articolo 7 della L.R. 12 dicembre 2012, n. 8, come modificato dal successivo articolo 1 della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31.
8. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all'albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
9. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.